



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

SECONDA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. VINCENZO DOMENICO SCIBETTA
Dott. LUCA FUZIO
Dott. LUCA VERZENI

Presidente
Giudice estensore
Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 2/26 R.G. promosso con ricorso per l'omologazione di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, con contestuale istanza di concessione di misure protettive, depositato in data 05.03.2026

DA

• **BIANCHI METALLI Srl in liquidazione** (C.F. 03952470163), con sede legale in Brignano Gera D'Adda (BG), Via Galileo Galilei n. 8, in persona del liquidatore nonché legale rappresentante p.t. Sig. Bianchi Antonio (CF: BNC NTN 66A31 A794O), nato a Bergamo il 31 gennaio 1966 e residente a Brignano Gera D'Adda alla Via I maggio, 4 rappresentata e difesa dall' Avv. Fabrizia De Nigris del Foro di Benevento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, via Vittime di Nassirya n. 1

IL TRIBUNALE

letti gli atti e i documenti allegati;

udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato che in data 05.03.2026, la società ricorrente ha avanzato domanda di omologa di concordato semplificato, illustrando che, in ragione delle proprie condizioni di squilibrio economico-finanziario, aveva presentato istanza per la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 12 C.C.I.I. instaurando procedura per la composizione negoziata della crisi;

rilevato che nel corso della procedura di composizione negoziata sono state richieste e concesse misure protettive del patrimonio ex art. 18 C.C.I.I. nei confronti della sola Agenzia delle Entrate.;

rilevato che nell'ambito della procedura così incardinata veniva nominato quale Esperto il dott. Giovanni Bloch;

rilevato che l'Esperto in data 19.01.2026 depositava nella piattaforma telematica la propria Relazione finale, redatta ai sensi dell'art. 17 8° c. C.C.I.I., nella quale dichiarava, in conformità a quanto disposto dall'art. 25-sexies 1° c. C.C.I.I., che le trattative si erano svolte secondo correttezza e buona fede, che non avevano avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non erano praticabili;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 25 sexies C.C.I.I., la valutazione rimessa al Tribunale, in questa fase, nella procedura di concordato semplificato, attiene al controllo di mera ritualità, in funzione del semplice accesso al procedimento di omologazione, dovendo la delibazione piena di legittimazione sostanziale e convenienza economica essere rimessa all'esito dell'istruttoria;

ritenuto che la proposta può dirsi "rituale" con riguardo sia alla tempistica di proposizione della domanda (nel termine indicato nel 1° comma dell'art. 25-sexies C.C.I.I. di giorni 60 dal deposito della relazione finale dell'esperto), sia all'esito negativo della composizione negoziata della crisi, sia alla completezza della documentazione;

ritenuto altresì che risulta documentato il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 C.C.I.I., come pure lo stato di "crisi";

ritenuta allo stato la completezza del piano, che prevede la liquidazione di tutti i principali assets societari, anche attraverso la temporanea continuità indiretta dell'attività operata tramite il già stipulato affitto di azienda con la società BIANCHI ANGELO S.r.l. (con canone annuo di euro 60.000,00) e la successiva cessione della medesima (per l'importo oggetto di proposta irrevocabile di acquisto di euro 575.000,00), nonché la corresponsione di finanza esterna per l'importo di euro 500.000,00 da parte dei signori Teresa, Antonio e Giuseppe Bianchi oltre alla conclusione di transazione fiscale con Agenzia delle Entrate, e ipotizza il pagamento integrale degli oneri prededucibili e funzionali alla procedura entro

30 giorni dalla omologazione definitiva della procedura, il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art.2751 bis nn.1, 2, 3 e 5, art. 2753 cc, Art. 2758 cc -Art. 2778 n.7 ed Art. 2752 c.c. - Art. 2778 n. 18°, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo, entro 180 giorni dalla omologazione definitiva della procedura e il pagamento parziale, nella misura del 23,39% dei crediti ex Art. 2752 c.c. - Art. 2778 n. 19° (Agenzia delle Entrate per Imposte Indirette) oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo, entro 360 giorni dalla omologazione definitiva della procedura nonché il pagamento parziale dei creditori chirografari (ab origine e per retrocessione) nella misura del 2,48% attraverso l'immissione di finanza esterna per € 500.000, di cui € 250.000,00 entro 24 mesi dalla omologazione definitiva della procedura ed il residuo di € 250.000,00 entro 36 mesi dalla omologazione definitiva della procedura;

dato atto che risulta già acquisita in atti la relazione finale dell'Esperto della procedura di composizione negoziata;

visto l'art. 25-sexies C.C.I.I. 1°-3°-4° c. C.C.I.I.

P.Q.M.

dispone l'acquisizione del parere dell'esperto di cui all'art. 25 *sexies* comma terzo C.C.I.I., con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, entro il 30 aprile 2026;

nomina ausiliario il dott. Nicola Ascari;

assegna a quest'ultimo il termine del 15 maggio 2026 per il deposito del parere di cui all'art. 25 *sexies* comma quarto c.c.i.i.;

fissa udienza cartolare per l'eventuale omologa del concordato per il giorno 6 luglio 2026 (orario non indicato, stante il carattere figurato dell'incombente);

visto l'art. 25 *sexies* comma quarto c.c.i.i., assegna ai creditori e agli interessati il termine del 26 giugno 2026 per costituirsi in giudizio ai fini dell'eventuale opposizione all'omologazione;

assegna altresì a tutti i soggetti costituiti e all'ausiliario il termine del 6 luglio 2026 per il deposito di brevi note di trattazione scritta;

dispone il deposito di un fondo spese da parte della società ricorrente di euro 15.000,00 da effettuarsi entro il 15 maggio 2026;

ordina alla società ricorrente di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 25 sexies comma quarto c.c.i.i., con le modalità previste da tale norma, entro il 20 maggio 2026, altresì indicando le modalità di accesso a data room virtuale, contenente tutta la documentazione relativa alla proposta di concordato e a quella versata nell'ambito della pregressa composizione negoziata, cui i creditori potranno accedere ai fini delle valutazioni di competenza;

asigna alla società ricorrente il termine del 30 aprile 2026 per documentare le comunicazioni ai creditori.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 25 marzo 2026.

IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA